

# **NOTIZIE UTILI**

### **Riscatto pensionistico della laurea. Novità**

Il riscatto della laurea ai fini pensionistici può essere richiesto da tutti i lavoratori iscritti alle gestioni INPS che abbiano già conseguito il titolo di studio, e non siano già coperti da contribuzione nel periodo di frequentazione dell'università. E' consentito riscattare solo gli anni previsti dalla durata ordinaria del corso di laurea, se lo studente è andato fuori corso non avrà la possibilità di riscattare gli anni in più che ha impiegato per laurearsi.

Tutti i dettagli sul riscatto della laurea presso le gestione INPS sono contenute in un approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro del 19 settembre 2017, ripresi dal sito delle piccole-media imprese [pmi.it](http://pmi.it). I riferimenti normativi fondamentali per il riscatto della laurea sono il decreto legislativo 184/1997 e la legge 247/2007.

Possono riscattare la laurea gli iscritti a tutte le gestioni INPS, purché il periodo di studi sia precedente a quello in cui è stata fondata la gestione previdenziale. Nel caso, ad esempio, della gestione separata, la frequentazione dell'università deve essere successiva al 31 marzo 1996. Il riscatto della laurea può essere chiesto anche da chi è già titolare di pensione. Naturalmente, se lo si chiede per anticipare la pensione di vecchiaia, l'operazione andrà fatta prima dell'età pensionabile perché gli anni siano poi conteggiabili ai fini della maturazione della pensione. Possono chiedere il riscatto dalla laurea anche i soggetti inoccupati.

Il riscatto della laurea è un'operazione onerosa, il cui costo dipende da diversi fattori: collocazione cronologica del periodo di studio (prima o dopo il 1995, e prima e dopo il 2011), e sistema di calcolo della pensione (contributivo o retributivo).

Se il periodo di riscatto è valutato con metodo retributivo, il calcolo si effettua in base al principio della riserva matematica. Molto in sintesi, si calcolano due diverse pensioni: quella senza riscatto, e quella che conteggia anche gli anni del corso di studi. La nuova pensione tiene conto di un beneficio corrispondente all'aumento delle settimane in quota A (media rivalutata degli ultimi 5 anni di contribuzione prima del pensionamento). Lo schema di calcolo:  $\text{Pensione annua con riscatto} - \text{Pensione annua senza riscatto} = \text{Incremento pensionistico generato dal riscatto (Beneficio)}$ . Il beneficio pensionistico va a questo punto moltiplicato per un coefficiente attuariale legato a età, sesso e stato lavorativo del richiedente. Esempio: beneficio (calcolato in base allo schema sopra indicato) pari a 15mila 600 lordi annui. Coefficiente di un lavoratore di 63 anni pensionato pari a 16,68. Onere spettante: 260mila 200 euro.

Se invece il periodo di riscatto è valutato con il contributivo, il calcolo si effettua con il sistema a percentuale, che consiste nell'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda sull'imponibile previdenziale dello ultime 52 settimane. In pratica, si calcolano gli ultimi 12 mesi di contribuzione obbligatoria precedenti alla domanda di riscatto, si applica l'aliquota vigente (ad esempio, il 33% per l'Assicurazione generale obbligatoria), si calcola l'adeguamento per il periodo oggetto di riscatto. Esempio: retribuzione imponibile ultimi 12 mesi 40mila euro. Aliquota AGO 33%. Costo onere annuale 13mila 200 euro, per quattro anni di studi 52mila 800 euro.

Esiste infine uno specifico metodo di calcolo per gli inoccupati, che è analogo a quello che si effettua per chi ha la pensione contributiva (quindi, su base percentuale) prendendo come riferimento il minimale reddituale della Gestione Commercianti per l'anno della domanda di riscatto. Per esempio, il minimale 2017 è pari a 15.548, quindi l'onere di riscatto è di 5mila 130,84 euro per ogni anno.

Come si vede, il riscatto della laurea è un'operazione piuttosto costosa. Dunque è sempre opportuno fare bene tutti i calcoli sulla convenienza (in relazione al fatto che poi aumenta la pensione, piuttosto che si aggancia prima l'età pensionabile). C'è anche da tener presente il fattore fiscale: la spesa di riscatto è deducibile dal reddito. Infine, per coloro che hanno redditi da lavoro alti, ricordiamo che il datore di lavoro non applicherà più il cosiddetto massimale contributivo (100.324 euro nel 2017), con tutti gli effetti in termini di aumento delle trattenute previdenziali (e di costo del lavoro per l'impresa). Ricordiamo che è possibile pagare l'onere di riscatto in 120 rate spalmate in dieci anni, senza interessi.

Altri elementi che vanno considerati per prendere la decisione: nel caso in cui gli anni del corso di studio siano anteriori al 1995, il riscatto aumenta gli anni di pensione calcolati con il retributivo. Nel caso in cui questo comporti il superamento dei 18 anni di contributivi con il retributivo, l'intero assegno previdenziale verrà calcolato con il metodo retributivo.

**È reato non dichiarare i redditi dei figli nell'Isee**

*Madre condannata per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Per la Cassazione non rileva la circostanza affermata dal genitore di non aver avuto conoscenza dei redditi dei congiunti*

Va condannata per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la madre che non ha inserito i redditi dei figli nelle informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione ISEE. A nulla rileva la circostanza di non averne avuto conoscenza. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, sezione Feriale Penale, nella sentenza n. 42896/2017

**ACCERTAMENTO FISCALE: L'incongruenza triennale non legittima la pretesa fiscale basata sugli studi di settore**

Tre anni di incongruenza tra il fatturato e gli studi di settore non legittimano l'accertamento fiscale che può essere emesso dal fisco solo in caso di grave scostamento dagli standard delle Entrate. *(Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza n. 21747/17; depositata il 20 settembre)*

**Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello sentenza n. 175/2017 - Contratti decentrati illegittimi - Esclusione responsabilità sindacale**

La Sezione si pronuncia rispetto alla responsabilità derivante dalla stipula di contratti decentrati contenenti disposizioni in contrasto con norme imperative di legge o con norme contrattuali di portata collettiva nazionale, o che comunque comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. L'orientamento espresso dai magistrati contabili conferma la sentenza n. 2/2015 della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna con la quale venivano condannati per danno erariale i firmatari degli accordi in qualità di rappresentanti dell'Amministrazione, mentre relativamente al concorso dei rappresentanti sindacali, esclude qualunque responsabilità in quanto "non sono in rapporto di servizio con l'Amministrazione quando esercitano la funzione sindacale e la delegazione di parte pubblica deve dirigere la contrattazione nei binari corretti delle normative, non potendo certamente sottostare a proposte avulse dal contesto normativo in materia o cedere a pressioni rivendicative di categoria".

**Corte dei Conti Sezione Regionale Controllo Sardegna deliberazione n. 63/2017 Enti Locali - Incremento posizioni organizzative - Inderogabile il limite di spesa per il trattamento accessorio**

La sezione interviene relativamente alla possibilità prospettata da una amministrazione locale di piccole dimensioni e priva di posizioni dirigenziali, di istituire nuove posizioni organizzative derogando al limite di spesa previsto dalla normativa vigente. I giudici contabili osservano che la norma di riferimento, l'art. 23, comma 2, del d.lgs n. 75/2017, che ha individuato il nuovo tetto di spesa delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non prevede deroghe, pur disciplinando, al successivo comma 3, la possibilità che siano destinate apposite risorse alla componente variabile dei Fondi per il salario accessorio. Osservano, inoltre, i giudici che tale decisione di conferire nuove posizioni organizzative "attiene comunque al merito dell'azione amministrativa e rientra nella piena ed esclusiva discrezionalità dell'Ente da esercitare nel rispetto della normativa contrattuale e della disciplina vincolistica vigente".

**LICENZIAMENTO - Se mi denunci, ti licenzio**

Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria competente fatti di reato commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza dell'insussistenza dell'illecito e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 22375/17; depositata il 26 settembre)*

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO Causa avviata senza i presupposti: Equitalia deve risarcire il contribuente**

Lo dice la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22159/17: l'Ente della riscossione deve risarcire il contribuente se la causa tributaria è stata avviata senza i dovuti presupposti. *(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 22159/17; depositata il 22 settembre)*



### **Pensioni: dal 2019 5 mesi in più e assegni più bassi**

*Secondo i dati rilevati dall'Istat aumenta la speranza di vita e salvo interventi in manovra dal 2019 l'età per andare in pensione arriverà a 67 anni*

Pensioni più basse dal 2019 nonostante 5 mesi di lavoro in più. Aumenta di cinque mesi, infatti, la speranza di vita, secondo i **dati rilevati dall'Istat** e che, secondo quanto riporta Quotidiano.net, stanno per essere comunicati, con apposita lettera, ai ministeri di Lavoro ed Economia che dovranno dunque adeguare l'età pensionabile a 67 anni dal 2019.

Il no dei sindacati all'innalzamento dell'età pensionabile

Ma i sindacati sono contrari all'innalzamento dei requisiti causato dall'aspettativa di vita e si sono fatti portavoce delle priorità in un documento articolato sulla previdenza.

Il primo punto da inserire nella legge di stabilità, secondo i sindacati, è proprio lo stop all'aumento dell'età, insieme con l'attribuzione di un anno di anticipo per le donne per ogni figlio (fino a un massimo di tre anni). A seguire le richieste riguardano la concretizzazione di un bonus contributivo per i lavori di cura (un anno di contributi figurativi ogni 5 effettivi); una pensione di garanzia per i giovani (sarebbero circa 650 euro mensili) e altre misure in materia di previdenza integrativa.

### **Istat, aumento età pensioni e assegni più bassi**

Ma sullo stop all'innalzamento dell'età il Governo non sembra intendere rinunciare. Dunque dal 2019 si potrebbe passare per la pensione di vecchiaia dai 66 anni e 7 mesi previsti adesso ai 67. Di seguito gli aumenti sono previsti ogni due anni: 67 anni e 3 mesi nel 2021, 67 e 6 mesi nel 2025, fino a raggiungere i 70 e 6 mesi nel 2065.

A ciò si aggiunge, la "certificazione" Istat che, salvo interventi in manovra, non potrà che portare all'adeguamento. Non solo. I dati dell'istituto potrebbero influire anche sull'adeguamento dei coefficienti di trasformazione, ossia i parametri usati per il calcolo dei trattamenti previdenziali nel sistema contributivo, con l'effetto di far abbassare gli assegni, contestualmente all'aumento dell'età, anche del 4-5% dal 2019.

### **PERMESSO PER MATRIMONIO E ARCO DI TEMPO DI FRUIZIONE**

**COMPARTO SCUOLA: CCNL Art. 15, c. 3°.** Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

**COMPARTI: AGENZIE FISCALI: CCNL ART. 46, C. 3°, e MINISTERI: ART. 18, C.4°.** Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento.

Il Coordinatore

